

**AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ALBERGHIERA,
DI PENSIONE, LOCANDA, ALBERGO DIURNO ECC.**

(Artt. 86 e segg. T.U.L.P.S.; Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; art. 19, n. 8, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)

IL SINDACO

Vista la domanda presentata in data 2/2/1989 con la quale il Sig. [redacted]
nato a ROMA
residente ROMA Via [redacted]
domiciliato [redacted]
codice fiscale [redacted] nella sua qualità di Amm.re Unico "TIBUR MOTEL" S.r.l.
partita IVA 01354231001 chiede l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ALBERGO

in via Tiburтина n. 998 all'insegna "MOTEL INDUSTRIAL"

Vista la ricevuta n. 0537 del 9/1/1992 comprovante l'avvenuto pagamento della somma di L. 266.000 per tasse comunali;

Vista la documentazione e le informazioni agli atti di Ufficio;

Visti gli artt. 86 e segg. del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ed il Regolamento relativo approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'art. 19, n. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la deliberazione Consiliare n. 4059 del 13 dicembre 1977;

Vista la certificazione Prefettizia Prot. 7546 del 30/11/1990;

Vista l'autorizzazione sanitaria del 3/8/1990;

Visto il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Prov.le VV.FF. n. 0041778 del 29/9/1988

Vista l'iscrizione alla Camera di Commercio n. 2026 dell'11/1/88

AUTORIZZA

il Sig. [redacted] nato a ROMA
il [redacted] nella sua qualità di Amm.re Unico "TIBUR MOTEL" S.r.l.
ad attivare l'esercizio di ALBERGO nei locali sopra indicati
con n. 18 stanze di cui 10 a due posti e 8 ad un posto.


Somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche
di qualsiasi gradazione ed altri prodotti previsti dall'art.
32 lettera B del D.M. 4/8/8 n. 375. Tavola calda

all'insegna " MOTEL INDUSTRIAL "
sotto l'osservanza delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia ed in specie delle norme tecniche e sanitarie.

L'esercizio cui la presente autorizzazione si riferisce è stato classificato di CATEGORIA DUE STELLE

L'autorizzazione stessa, rilasciata senza pregiudizio di diritti dei terzi, è valida fino al 31 dicembre 1992 e copia della medesima verrà trasmessa prima della consegna all'interessato al Prefetto della Provincia di Roma ai sensi dell'art. 19-4° comma del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

Roma, li 13 FEB. 1992



Annotazioni:

— La presente autorizzazione sostituisce la precedente già rilasciata dalla Questura di Roma al Signor FEZIA GUERRINO in data 7/2/1972

La presente autorizzazione s'intende revocata qualora il titolare non abbia provveduto, entro i termini previsti dalla legge, a...

COMUNE DI ROMA

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA B



IL SINDACO

Vista la domanda prot. n° 28209 del 8/7/1999

Vista la L.R. n° 18 del 16/6/94;

Vista la Legge n° 287 del 25/08/91;

Visto l'art. 2 Legge n° 283 del 30/4/62;

Visto il D.P.R. n° 327 del 26/3/80;

Visto l'art. 2 della L.R. n° 52/80;

Visto l'art. 231 R.D. 27.7.34 e la Legge 16.6.39 n° 1112; Legge 30.5.95 n° 203*;

Visti gli artt. 6 e 8 D.P.R. n° 303/56;

Visti gli artt. 216 e 217 T.U.LL.SS.;

Visto il Regolamento d'Igiene del Comune di Roma;

Vista la Legge n° 447 del 26/10/95;

Accertata la rispondenza dei locali e degli impianti ai requisiti igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti in materia, si rilascia:

AUTORIZZAZIONE SANITARIA

per l'esercizio di "SOMMINISTRAZIONE (BAR) DI ALIMENTI E BEVANDE COMPRESSE QUELLE ALCOOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 LETT. B LEGGE 25/8/91 N. 287"

1° classe 2° classe n. lett. D.M. 5/9/94 ///

con ubicazione in VIA TIBURTINA 998

alla Società o Ditta SIG. RA " TIBUR MOTEL " SRL

con sede ///

identificata con marchio ///

depositato /// di cui è titolare ///

nato a ROMA il /// domiciliato in ROMA -

e gestore ///

nato a ///

domiciliato in /// il ///

L'utilizzo dei locali siti al piano _____ nei quali viene svolta l'attività di _____ è concesso in deroga all'art. _____ del D.P.R. 303/56;

Condizioni: _____

* per le attività ricettive vedi retro.

La presente autorizzazione rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti, il ciclo lavorativo restano immutati e potrà essere revocata in qualunque momento.

Roma li _____

Il Sindaco

FALLIMENTO 599/2017
 VIA TIBURTINA 998
 ROMA
 00156 RM

Part. Iva 05089680580

Cod. Fisc.

Tel.cli.

Cell. 328/6142395

 N. Ordine 32848
 Data Ordine 09-08-2017

N.Fatt. 580

Data Fatt. 10-08-2017

Banca

Tipo pagam. P.F. 10 C/C

Note

Cod.Art.	Descrizione Articolo	UM	Quantità	Prezzo	Sc.	Imponibile	Iva
** DDT N.569 del 10-08-2017 **							
9T100	SUPER FORZA 1 CON MODEM GSM 1 CENTRALE 1 SIRENA 2 TELEC 1 TELES 1 SENSOR E INFRAROSSO 1 CONTATTO 1 GSM	NU	1,00	1.528,70		1.528,70	22
9VBN721	BONUS 2017 CONTATTO	NU	15,00	72,95		1.094,25	22

(2)

T.peso	Totali	16,00	2.622,95
--------	--------	-------	----------

Spese	Importo	% Iva	Iva
-------	---------	-------	-----

 Trasporto
 Varie
 Ric.banc.

Descr.Cod.Iva	%	Imponib.	Importo	Iva
IVA 22%	22,00	2.622,95	577,05	

IMPONIBILE	2.622,95	ACCONTO	
IMPORTO IVA	577,05	ALLA CONSEGNA	1.600,00
		RESTANTE	1.600,00
TOT. FATTURA	3.200,00	IN 10 RATE	

IBAN: IT 16 K 05704 39150 000000112800

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO
DELL'ABITAZIONE**

TRA

La società **TIBUR MOTEL SRL**, con sede legale Roma, (RM), Via Tiburtina 998 CAP 00156 partita IVA n05089680580, Capitale Sociale i.v. Euro 78.000,00, in persona del Sig.ra _____, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata parte locatrice.

E

la Vodafone Italia S.p.A. Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico sede legale in Italia, Via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30, iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale 93026890017, P.IVA 08539010010 REA 974956, rappresentata per il presente atto dal Sig. _____, in qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio Dott. Ciro de Vivo, di Milano, in data 23 Marzo 2015, Repertorio n. 24675, Raccolta n.15273, registrata a Milano 4, il 30/03/2015, al n. 11636, serie 1T, di seguito denominata parte conduttrice - dall'altra parte

PREMESSO

- a) che una porzione di edificio sito nel Comune di Roma Vioa Tiburtina 998_, catastalmente censito al NCEU di Roma, Foglio 290, Particella 292-177, categoria catastale D/2 per mq 25circa, e` stata concessa in Locazione alla Vodafone Italia S.p.A. con contratto di Locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Italia S.p.A “ già Omnitel Pronto Italia S.p.A “e la società Tibur Motel Srl_ il 01/10/2014, registrato a Ivrea, il 08/01/2016, N° 63 serie 3T per la durata di anni 6sei) rinnovabile per ulteriori 6 (sei) anni.
- b) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l'Impianto”)
- c) che a fronte del mutato oggetto della obbligazione, le parti, avendone comune interesse, ritengono in data odierna di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1321 Codice Civile ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto del 01/10/2014, registrato all'Ufficio del Registro di Ivrea_ il 08/01/2016 al N° 63 serie 3.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito “le parti” quando indicate congiuntamente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà sito in Roma, (RM), Via Tiburtina 998.

Art.1.bis PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il contratto").

Art.1.ter OGGETTO

La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, porzione di edificio sito nel Comune di Roma Vioa Tiburtina 998_, catastalmente censito al NCEU di Roma, Foglio 290, Particella 292-177, categoria catastale D/2 per mq 25circa, meglio identificata nell'elaborato grafico contrassegnato con la lettera A sottoscritto/i dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che faranno fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

I documenti contrassegnati con la lettera A , costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.

La Locatrice concede altresì in locazione alla Condittrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria contrassegnata con la lettera A, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Condittrice alla Locatrice in fase di realizzazione/adequamento dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Condittrice ed la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Condittrice.

La Condittrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adequati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Condittrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

Art. 2.La locazione avrà durata dal 16/04/2017 al 15/04/2023 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 392/78.

Art. 2.bis DURATA, DECORRENZA E RECESSO

Il contratto avrà la durata di 6 (sei) anni.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per altri 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, a far data dal 16/07/2020 con preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art 3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 9.000,00 (Euro novemila/00) ,oltre IVA.

Art. 3.bis CANONE

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza in 4 (quattro) rate Trimestrali anticipate di Euro 2.250,00 (Euro deumiladuecentocinquanta/00). oltre IVA.

La Condittrice si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Locatrice con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condittrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

A partire dal secondo anno di locazione e così di seguito, il canone di cui sopra sarà aggiornato, su richiesta del Locatore, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, l. 27.7.1978, n. 392) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno precedente. I pagamenti saranno compiuti a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dal locatore/trice

Il locatore si impegna ad emettere ed inviare fattura al conduttore entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di valuta del pagamento.

In caso di mancata emissione della fattura da parte del locatore il conduttore avrà facoltà di emettere autofattura ai sensi dell'art.6, comma 8, D.Lgs.471/1997.

Ai sensi del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella Legge 248 del 4 agosto 2006, la locatrice dichiara che la porzione di immobile oggetto del contratto di locazione è un bene strumentale per natura e pertanto intende avvalersi dell'opzione di adottare il regime imponibile IVA, prevista dall'art. 35, comma 10 – quinquies della suddetta disposizione. In forza dell'opzione come sopra esercitata sui corrispettivi indicati da ciascuna fattura verrà applicata l'aliquota IVA nella misura vigente.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Art.4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1.ter del presente contratto.

La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto. Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la locatrice concede la facoltà ed autorizza la Condittrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Condittrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Condittrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera). Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

Art.5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Condittrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Condittrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Condittrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

Art. 6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Condittrice già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.

La Condittrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione,

innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.

La Locatrice garantisce alla Condittrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

Art.7. CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario, facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Condittrice ha facoltà di cedere, anche parzialmente, il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, a società controllanti e controllate nonché ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche che sia partner in iniziative di sinergie commerciali facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

Il Locatore autorizza sin d'ora la cessione del contratto, anche parziale, solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali il Locatore la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art.8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura e spese della Condittrice

Art.9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.10. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art.11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Locatrice in: Tibur Motel srl, Via Tiburtina 998 – 00156 – Roma

La parte Condittrice in:

Vodafone Italia S.p.A. Rental Management Area Centro, Via della Grande Muraglia n° 75_00144 Roma

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

Art.12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;

b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla conduttrice anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Art.13. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitano di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo

di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria. Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Art.14. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI

Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data 01/10/2014 e registrato l'08/01/2016, N° 63 serie 3T per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, __/__/____

La parte locatrice_____ La parte conduttrice_____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art. 2 bis (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3, art. 3 bis (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Conduttrice), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto), art. 8 (Registrazione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art. 14 (Estinzione dei rapporti pregressi).

Letto, approvato e sottoscritto.

_____, __/__/____

La parte locatrice_____ La parte conduttrice_____